



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia Gallura Nord Est Sardegna
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO
0789/481102-127 pec: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

**LETTERA INVITO PROCEDURA NEGOZIATA
PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO
E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

Ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LOIRI
PORTO SAN PAOLO. CUP G17G24000180002 CIG B8008FAC52**

[RdO rfq_470647]

Scadenza offerte **08 settembre 2025 ore 14:00**

1. PREMESSE

La stazione appaltante, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it in esecuzione della determinazione n. 194 del 20 agosto 2025, l'Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio dell'Ente ha indetto una procedura di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art 50 c. 1 lett c del D.Lgs 36/2023 per l'appalto dei lavori di *Interventi di Manutenzione degli Alvei ricadenti nel Territorio Comunale di Loiri Porto San Paolo. CUP G17G24000180002*.

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Sardegna Cat accessibile all'indirizzo www.sardegncat.it/ (di seguito Piattaforma), al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente <https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst?ncp=1754912924391.85583-1>

Tutti gli interessati dovranno inserire nella piattaforma Sardegna Cat entro il termine perentorio delle **ore 14:00 del giorno 08 settembre 2025** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente, secondo le indicazioni riportate nel presente documento.

Per le motivazioni espresse nelle determinazioni a contrarre e di indizione, l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cui all'art. 50 c. 1 lett c del D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo "Codice"), sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, e con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice.

La durata del procedimento, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, è pari a 3 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Loiri Porto San Paolo (SS) [codice NUTS ITG2G]

CPV: 45246400 (Lavori di difesa dalle piene) - 90641000-2 (Servizi di pulizia di canali)

CIG **B8008FAC52** - CUP **G17G24000180002** – CUI **L00336160908202500007**

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è l'Ing. Lucia Pasella mail: l.pasella@comune.loiriportosanpaolo.ss.it

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile sul sito <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>, al link <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai Manuali Operativi disponibili sulla Piattaforma e a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Informazioni" > "Condizioni generali di utilizzo" e scaricabile tramite il seguente link <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

2.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Manuali operativi presenti in Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS come specifiche credenziali fornite mediante carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;
- avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avvalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

2.3 Identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile nella sezione "Informazioni" > "Manuali OE" > OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" e scaricabile tramite il seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/102-oe-guida-alla-registrazione-e-alla-gestione-anagrafiche>.

Gli operatori economici possono registrarsi sulla Piattaforma tramite la sezione "Registrazione Operatori Economici" dell'homepage di SardegnaCAT (<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>) oppure accedendo direttamente al seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato tramite i contatti indicati sul sito internet del Portale Sardegna Cat.

Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT che intendono partecipare alla procedura di gara si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende, oltre alla presente lettera di invito:

- Elaborati tecnici: Progetto esecutivo e relativi allegati, validato in data 15.07.2025, approvato con Delibera CG n. 80 del 21.07.2025, comprensivo, fra l'altro, dei seguenti documenti: Capitolato Speciale d'Appalto, altri elaborati di progetto, come richiamati nel documento Elenco elaborati;
- Modello A - domanda di partecipazione
- Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico (DGUE) da compilare e inviare direttamente sulla Piattaforma SardegnaCAT
- Consenso al Trattamento dei dati personali
- Patto di integrità Regionale
- Patto di integrità del Comune di Loiri Porto San Paolo
- Codice di comportamento del Comune di Loiri Porto San Paolo
- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Dichiarazioni integrative

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, sul portale Sardegna Cat e sul sito istituzionale del Comune di Loiri Porto San Paolo al seguente link: <https://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/contratti-con-bandi-e-avvisi-pubblicati-dopo-il-1-gennaio-2024/pubblicazione/documenti-di-gara-1/2025gara-pulizia-alvei/>

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 13:00 del giorno 27.08.2025**, esclusivamente in via telematica attraverso il servizio di messaggistica della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Si rinvia al manuale “Presentazione offerta” disponibile sulla Piattaforma nella sezione “Informazioni” > “Manuali OE” > OE, e scaricabile tramite il seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 88 comma 3 del Codice le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale dell’Ente e sulla Piattaforma Sardegna Cat.

Non viene fornita risposta alle richieste pervenute oltre la data sopra indicata e con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra la stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite SardegnaCAT attraverso la sezione di messaggistica. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, c. 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3.4 Oggetto Dell’appalto, Importo E Suddivisione In Lotti

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto costituisce il primo stralcio funzionale del in attuazione del vigente *Piano Comunale di Manutenzione degli Alvei ai sensi della direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti - art. 13 e 15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico della Sardegna PAI*.

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 314.757,57, di cui € 308.561,47, per lavori soggetti a ribasso ed € 6.196,10, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera ammontano ad € 96.965,85. Per la determinazione del calcolo del costo stimato della manodopera da parte della S.A. Si rimanda all’allegato denominato “Allegato E_ Valutazione dell’Incidenza della manodopera.”

Qualora il concorrente indichi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, un importo stimato dei propri costi della manodopera inferiore al valore individuato dalla stazione appaltante il medesimo, dovrà tenerne conto nell’offerta presentata e sarà tenuto a dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tal caso l’offerta presentata sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 11, c. 2, Codice, il contratto collettivo applicato al personale impiegato all’appalto oggetto della presente procedura è il Contratto Collettivo Nazionale Edilizia e Industria (codice alfanumerico F012).

Si precisa, inoltre, che nel settore dell’edilizia l’art. 3 dell’Allegato I.01 del Codice (Allegato inserito dall’art. 73, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024), individua i casi in cui opera la c.d. presunzione di equivalenza in materia di CCNL, per cui, ai fini della dichiarazione di cui all’art. 11, co. 4 Codice e della conseguente verifica, sono considerati equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Attualmente non sono in vigore norme e/o decreti relativi ai criteri minimi ambientali vigenti in materia.

3.5 Opzione Di Modifica Contrattuale

Previa individuazione di idonea copertura finanziaria, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice, per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere complementari per opere minori di finitura, necessarie per il completamento dell'opera, stimate per un valore massimo pari a € 50.000,00 al netto dell'IVA. Tali lavori dovranno essere affidati agli stessi prezzi dell'appalto principale e quindi applicando ai prezzi di progetto il medesimo ribasso offerto per l'aggiudicazione della presente procedura;

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo del valore delle opzioni, risulta pari a € **364.757,57**, al netto di Iva, così suddiviso

A) Importo dei lavori (esclusa iva):	
A1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 308.561,47
Di cui importo manodopera non soggetto a ribasso	€ 96.965,85
A3) Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 6.196,10
Importo totale lavori in appalto (come da computo)	€ 314.757,57
Importo Lavori	€ 314.757,57
Importo Eventuali Modifiche Contrattuali	€ 50.000,00
TOTALE VALORE STIMATO APPALTO	€ 364.757,57

Ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per i seguenti motivi: e, pertanto, è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di lavoro da eseguirsi unitariamente, la cui suddivisione può rischiare di rendere l'esecuzione eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, trattandosi di una serie di lavorazioni interconnesse e finalizzate alla realizzazione di opera pubblica caratterizzata dalla medesima tipologia di lavorazioni e la cui suddivisione rischia seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto, anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in dipendenza del sovrapporsi di più imprese nel medesimo cantiere; il valore dell'appalto, inferiore a € 500 mila e assai distante dalla soglia comunitaria, garantisce comunque l'apertura del mercato alla libera concorrenza anche da parte delle piccole e medie imprese.

Per l'appalto in questione, in ragione del suo valore stimato, in relazione alla propria tecnicità, all'ubicazione del luogo di esecuzione, stante la posizione geografica e la condizione di insularità della Regione Sardegna, alle caratteristiche tecniche dello stesso e del settore di riferimento, non si ravvisa l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 36/2023

L'appalto si compone delle lavorazioni indicate nella sottostante tabella:

Categorie	Importo totale stimato lavori (compreso Oneri della sicurezza)	Subappaltabile/non sub. /SIOS
OG8 – Opere di difesa idraulica Prevalente – classifica II	€ 314.757,57	A qualificazione obbligatoria, subappaltabile in fase esecutiva nei limiti di cui all'art. 119, comma 1 del Codice e secondo le prescrizioni della presente lettera di invito

L'importo dei lavori a base di gara è stato calcolato considerando l'Elenco Prezzi ufficiale della Regione Sardegna 2024, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 28-12 del 31.07.2024.

L'importo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento è trova copertura finanziaria fondi regionali a valere sul Bilancio dell'Ente 2025/2027 al capitolo n. 806 "Manutenzione Ordinarie alvei fluviali".

Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D. lgs 36/2023.

E' consentito il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 nell'offerta economica l'operatore indica, **a pena di esclusione**, i costi della

manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.6 Durata

Durata in giorni: **120 giorni naturali** consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.7 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento, dell'importo complessivo del contratto, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell'art. 60 del Codice, come modificato dal D. Lgs 209/2024 del 31.12.2024.

3.8 Pagamenti:

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto secondo la contabilità di cui al Registro di Contabilità e dallo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) redatti dalla Direzione Lavori ed in conformità alle norme di legge, previa verifica della Regolarità Contributiva e previa Dichiarazione della Congruità della Manodopera agli enti competenti (Cassa Edile, Edilcassa, etc).

Il pagamento dello stato finale, inoltre, sarà subordinato alla verifica del DURC di Congruità della manodopera di cui al D.L.120/2020 e ss.mm.ii.

Anticipazione di legge sull'importo contrattuale: Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ssmmii.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata di cui all'art 65 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2-bis del D. Lgs. 36/2023 introdotto dal D. Lgs. 209/2024, in base a quanto previsto dall'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023:

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente

trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tenuto conto di quanto previsto dal Parere del Ministero infrastrutture e trasporti del 15 giugno 2022, n. 1366, si precisa che ogni soggetto componente il raggruppamento, le imprese consorziate esecutrici e/o che prestano i requisiti, nonché le imprese ausiliarie, debbano presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda, atteso che, secondo giurisprudenza costante, il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo agli stessi.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 94, co. 5, lett. b) del Codice.

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici che non producono atto di impegno all'assunzione di personale giovanile e femminile di cui all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3.

Costituisce causa di esclusione il mancato impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto:

- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 10 per cento di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. In riferimento a quanto previsto dalla clausola sociale di pari opportunità generazionali e di genere (cui al punto 9) si precisa che:

Tenuto conto di quanto previsto dal Parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 15 giugno 2022, n. 1366, per "attività necessarie all'esecuzione del contratto" si intendono tutte quelle funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato.

Pertanto, l'impegno al rispetto della suddetta clausola sociale si estende alle prestazioni che l'aggiudicatario (anche in raggruppamento/consorzio) esegue tramite subappalto o avvalimento

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di Idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito è soddisfatto tramite la presentazione della SOA. Non sono previsti ulteriori requisiti per la presente procedura

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati dalla documentazione sotto riportata.

Per il concorrente esecutore dell'opera:

- Attestazione di qualificazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai valori dell'appalto individuate al punto 3 del presente disciplinare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività oggetto della presente procedura;

Il possesso delle certificazioni SOA adeguate ai lavori da eseguire deve essere dichiarato nel DGUE (Parte II lettera a).

La comprova del requisito è fornita, attraverso il FVOE, dall'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto precedente deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, devono essere posseduti dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziate determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1 del Codice, come modificato dal D.lgs. n. 209, del 31 dicembre 2024:

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio *ovvero* mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art 104 del D.Lgs 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Se l'avvalimento serve ad entrambe le finalità si rimanda a quanto specificato successivamente per la presentazione del contratto.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti **dall'articolo 5** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui **all'articolo 6** oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione dalla gara la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Dal contratto deve quindi emergere l'indicazione di un corrispettivo o di un interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale dell'ausiliaria. In alternativa (e quindi in assenza di onerosità) deve emergere comunque, in modo chiaro, un interesse proprio dell'ausiliaria.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le categorie di lavori e le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del Codice, **il contratto non può essere ceduto**, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

N.B. Ai sensi dell'art 119, comma 17, del Codice le categorie di lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata), in considerazione del carattere specialistico delle stesse e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'allegato I.1 del codice, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, come modificato con D. Lgs. 209/2024.

Nel caso in cui gli operatori economici dichiarino di volersi avvalere in fase esecutiva del subappalto (DGUE), possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 3.2 del presente Disciplinare.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicati nel presente documento, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto

Ai fini della valutazione di equivalenza si procederà secondo quanto previsto nell'Allegato I.01 – Contratti collettivi al codice come modificato con il D.Lgs 209/2023.

Il rispetto della vigente normativa è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto. A tal fine, si specifica che il CCNL di riferimento per la procedura di gara in oggetto è il seguente Edilizia e Industria (cod. F012).

Ai sensi dell'Art. 27 del D. Lgs. 81/2008, così come sostituito dall'Art. 29 comma 19 lettera a) del D.L. 19/2024 "Decreto PNRR 4", convertito con L. 56/2024, e del D.M. 132/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, sarà richiesto, per operare nei cantieri temporanei e mobili, di essere in possesso della "**Patente a punti**" per la sicurezza sui cantieri.

Ai sensi dell'art. 57 del Codice e Allegato II.3 al Codice, come modificati con il D.Lgs. 209/2023:

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, nei casi previsti dall'art 57 e Allegato II.3 del Codice e in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al **30 per cento** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali **di occupazione giovanile**;
- una quota pari al **10 per cento** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali **di occupazione femminile**, calcolate secondo (Decreto 30 dicembre 2024 n. 3217, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze Settore Costruzioni) (determinazione a contrarre n. 635/13766 /SGCOR/LL.PP del 27.03.2025).

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali

Ai sensi dell'Allegato II.3 al Codice:

- a) Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- b) Gli operatori economici che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante:
 - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice.

Resta valida, per la sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva, da rendersi sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi all'art. 117, comma 1 del D.lgs.36/2023, nella misura prevista dall'art.53 comma 4 del Codice – ossia pari al 5% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.lgs. 36/2023 e suoi allegati, l'impresa appaltatrice è obbligata a stipulare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa con importo corrispondente a quello del contratto, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, e che preveda:

- garanzia per i danni a terzi e cose, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, con massimale non inferiore all'importo contrattuale;
- garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale non inferiore a € 500.000,00.

11. SOPRALLUOGO

Non è richiesto sopralluogo obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, scaricabili dalla sezione "Informazioni" della homepage > "Manuali OE" e tramite il seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità del sottoscrittore. Si chiede, pertanto, di non allegare alcuna copia del documento d'identità anche in considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della documentazione, ai sensi dell'art. 36 del Codice.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 08.09.2025, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel presente documento, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

A – BUSTA DI QUALIFICA

B – BUSTA ECONOMICA

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, all'indirizzo dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area allegati aggiuntivi" presente nell'ambito della RdO.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 200 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;

- è sanabile, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma nella sezione denominata "Busta Amministrativa", per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione (Modello A)
- b) DGUE in formato elettronico di cui al punto 15.2 (da compilare online sulla Piattaforma)
- c) eventuale procura
- d) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
- e) documentazione in caso di avvalimento
- f) documentazione per i soggetti associati in caso di associazione di imprese
- g) patto di integrità regionale firmato digitalmente
- h) patto di integrità comunale firmato digitalmente
- i) codice di comportamento firmato digitalmente
- j) dichiarazioni integrative
- k) consenso al trattamento dei dati personali
- l) tracciabilità dei flussi finanziari
- m) Rapporto sulla situazione del personale: Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti (art. 57, comma 2- bis Codice- Adempimento clausole sociali – All. II.3 al D. Lgs. 36/2023): copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in data anteriore a quella di presentazione dell'offerta.

In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006.

Ogni documento ulteriore potrà essere inserito nelle sezioni dedicate agli ulteriori allegati.

15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La Domanda di partecipazione è redatta sulla base del **Modello A**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del suddetto articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (DGUE);
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- in caso di subappalto, la percentuale delle prestazioni da affidare a piccole e medie imprese;
- di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante.

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, anche ai sensi dell'art. 102 del Codice, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
 - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, co. 4 e 6 - Allegato II.3 al Codice;
- (per gli operatori economici che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) di impegnarsi, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante:
 - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) di impegnarsi, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante:
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
- (se del caso) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di.....oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di.....
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n 67 del 09.06.2025, allegato alla documentazione di gara e reperibile sul sito della Stazione appaltante all'indirizzo www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it, sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2/16 del 15.1.2025 (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190), accessibile al seguente link: <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/74641/0/def/ref/DBR74638/>
- di accettare il patto di integrità comunale adottato dalla Giunta n. 68 del 16 giugno 2025, allegato alla documentazione di gara
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile sul sito www.sardegncat.it al link https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_impreseregistrazione.jst;
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile sul sito www.sardegncat.it al link https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_impreseregistrazione.jst;
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile all'indirizzo <https://sardegncat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-generalidi-utilizzo/100-condizioni-generalidi-utilizzo> e i Manuali Operativi presenti sulla medesima piattaforma;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia,

- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sulla Piattaforma SardegnaCAT utilizzando il format predisposto dalla stazione appaltante. Sarà cura dell'operatore economico compilare tutti i campi e specificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti di ordine generale, come indicati nel presente disciplinare, nonché i requisiti di capacità speciale previsti dal presente disciplinare. Una volta conclusa la compilazione l'operatore dovrà scaricare il documento in formato pdf, firmarlo digitalmente e ri-allegarlo sulla Piattaforma elettronica cliccando su «Scegli il file» prima di selezionare «Conferma».

Il manuale per la compilazione del DGUE è disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT

Il Documento di gara unico europeo deve essere compilato, sottoscritto e caricato sulla Piattaforma:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, anche dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

15.3. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) la dichiarazione di avvalimento
- b) il contratto di avvalimento
- c) ulteriori dichiarazioni di cui all'art 104 del D.Lgs 36/2023

15.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà caricare sulla Piattaforma l'offerta economica secondo le modalità esplicitate nella guida per la presentazione dell'offerta scaricabile dalla sezione "Informazioni" > "Manuali OE" > tramite il seguente link:

<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>

L'offerta economica è generata automaticamente dalla piattaforma SardegnaCAT. Per presentare l'offerta, il concorrente dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **compilare** il form on-line con l'indicazione del ribasso percentuale unico (MASSIMO DUE CIFRE DECIMALI) sull'importo complessivo posto a base di gara, nonché i costi della sicurezza afferenti all'impresa e costi della manodopera;
- **scaricare** sul proprio pc il documento "OE- offerta economica" generato dal sistema;
- **firmare** digitalmente il documento "OE- offerta economica", senza apporre ulteriori modifiche;
- **inserire** nel sistema il documento "OE- Offerta Economica" compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

All'interno del form-on line dell'offerta economica l'operatore economico deve, a pena di esclusione, compilare a sistema l'offerta economica indicando:

- 1) la percentuale (%) di ribasso offerto da applicare all'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
- 2) la stima dei costi della manodopera, di cui all'art. 108 comma 9 del Codice;

- 3) gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108 comma 9 del Codice.

Si specifica che sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

L'operatore economico, inoltre deve **produrre e allegare** a sistema i seguenti allegati (**solo se del caso e nelle casistiche di cui al punto 3.4**):

1. nel caso dovesse indicare un importo dei costi della manodopera inferiori a quelli indicati nella documentazione di gara, la "**Relazione Costo della manodopera**".
2. Nel caso dovesse indicare nell'offerta un CCNL diverso da quello inserito nella documentazione di gara, la "**Dichiarazione di equivalenze delle tutele**" e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

N.B. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili (non è possibile inserire un importo della manodopera superiore a quello indicato nella documentazione di gara).

A tal fine si ribadisce che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, qualora l'operatore economico indichi un importo stimato dei propri costi della manodopera inferiore al valore individuato dalla stazione appaltante, l'operatore economico sarà tenuto a dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tal caso l'operatore inserisce, altresì, nella sezione "ECONOMICA", una relazione esplicativa sulla gestione del costo della manodopera, che dimostri, fra l'altro, che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, tenendo conto di quanto indicato all'art.110 del Codice comma 4 lett. a) e comma 5 lett. a).

I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove in sede di verifica di congruità risultasse che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, l'offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa.

L'operatore economico esecutore dell'opera che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce, altresì, nella sezione "ECONOMICA", la Dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Codice.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, così come stabilito dall'art. 54, comma 1, del Codice, la stazione appaltante farà ricorso all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell'allegato II.2 Codice, Metodo A.

N.B. Si chiarisce, inoltre, nell'esplicitare la concreta applicazione del metodo A, che ai fini dell'esclusione, sono rilevanti tutte le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia.

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta della gara avrà luogo il giorno 08.09.2025, alle ore 15:00, salvo impedimenti, mediante l'utilizzo della Piattaforma. La Stazione appaltante si riserva di svolgere le operazioni di gara in sedute riservate.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità.

Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tramite la funzionalità “Messaggi” della piattaforma saranno altresì forniti ai concorrenti gli aggiornamenti circa la procedura.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di non ricorrere all’inversione procedimentale, **prevista dall’art. 107, comma 3, del Codice.**

18.1 Verifica Documentazione Amministrativa Verifica Delle Offerte Economiche

Il soggetto deputato all’esplicitamento della gara ovvero il seggio di gara, il giorno fissato al precedente paragrafo per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica procede a:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la “Busta di Qualifica” per ciascuna impresa concorrente, verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e verificare la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione dei documenti contenuti nella busta, sono fra loro in situazione di controllo e in caso positivo, a verificare che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta;
- procedere all’ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare alle fasi successive;
- nel caso in cui il seggio di gara accertasse la regolarità della documentazione amministrativa del concorrente, nella medesima seduta si procederà a “congelare” a sistema la fase di valutazione della “Busta di Qualifica”;
- nel caso in cui il seggio di gara, ai sensi dell’articolo 101 del Codice, accertasse la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, si procederà con il soccorso istruttorio come di seguito descritto;

In caso di esclusione di un’impresa concorrente nella fase amministrativa, il Seggio di gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura. In tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica e la busta economica dello stesso.

Soccorso istruttorio:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione e/o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’articolo 68 comma 2 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 5 (cinque) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 101 del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Concluso l’eventuale sub-procedimento del soccorso istruttorio, il Seggio di gara in seduta pubblica digitale provvederà a “congelare” a sistema la fase di valutazione della busta di qualifica e ad aprire la “Busta Economica” presentata dal concorrente ammesso alla gara, in cui sono contenute le offerte tecniche dei concorrenti, al fine del solo controllo formale del corredo documentale, secondo quanto richiesto dal presente disciplinare per poi sospendere la seduta.

18.2 Verifica Delle Offerte Economiche E Formazione Della Graduatoria Finale

Al termine dell’operazione di apertura della “Busta di Qualifica”, la verifica della regolarità della stessa, l’eventuale soccorso istruttorio e ammissione o esclusione dei concorrenti si procede all’apertura delle buste economiche, alla verifica della regolarità

del loro contenuto ed alla eventuale esclusione dei concorrenti per i quali si sia accertato, in modo univoco, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ed alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano lo stesso ribasso, il seggio procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante la funzionalità "Messaggi" della piattaforma.

Qualora infine **il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, non sarà effettuato il calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 54 comma 1 del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità in tale caso è rimessa al RUP.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara - o anche il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale a cura del RUP con l'ausilio del Seggio di gara- formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- **il costo della manodopera** (nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante), tenendo conto di quanto indicato all'art.110 del Codice comma 4 lett. a) e comma 5 lett. a).
- **l'equivalenza delle tutele** (nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante), la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.(ex d.lgs. n. 207 del 2024).

Contestualmente si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, generali e speciali, prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione del concorrente, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è disposta, salvo quanto previsto all'art. 99 comma 3-bis del Codice, come modificato con il D.Lgs. 209/2024, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108 comma 10 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'articolo 52 del Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione di cui all'art.17 comma 5. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la garanzia definitiva e le polizze previste.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice.

N.B. La stazione appaltante, prima della stipula del contratto, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, della normativa relativa alla c.d. **patente a crediti** (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide - come da provvedimento n. prot. 240013 del 28 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "*Imposta di bollo sui contratti*

- articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica e/o secondo le modalità di cui all'art 18 del D.Lgs 36/2023.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di comportamento del personale adottato dalla Stazione Appaltante approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n 67 del 09.06.2025, allegato alla documentazione di gara.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di cui al patto di integrità comunale adottato dalla Giunta n. 68 del 16 giugno 2025, allegato alla documentazione di gara e al patto di integrità adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2/16 del 15.1.2025 (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190), accessibile al seguente link: <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/74641/0/def/ref/DBR74638/>

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il foro di Tempio Pausania.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi: del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Loiri Porto San Paolo è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti, pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ente, individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- Per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- Per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta Comune di Loiri Porto San Paolo.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Loiri Porto San Paolo., Viale Dante n. 28 Loiri.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il Comune di Loiri Porto San Paolo. è il Dott. Stefano Paoli quale referente del Centro Studi Enti Locali s.p.a Email: stefano.paoli@centrostudientilocali.it

25. RINVIO

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara si fa espressamente rinvio a quanto previsto dagli allegati della procedura di gara e alla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il Responsabile del Progetto (RUP) è l'Ing Lucia Pasella, dipendente dell'Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0789 481102 e-mail: l.pasella@comune.loiriportosanpaolo.ss.it; PEC: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it.

ULTERIORI CONTATTI:

Geom. Fodde Gian Luigi - Tel. 0789481167 - E-mail g.fodde@comune.loiriportosanpaolo.ss.it

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

RUP

Ing. Lucia Pasella

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

E SERVIZI AL TERRITORIO

Dott. Francesco Biancu

Sommario

1. PREMESSE	1
2. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	2
2.1 La piattaforma telematica di negoziazione	2
2.2 Dotazioni Tecniche.....	2
2.3 Identificazione.....	3
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
3.1 Documenti di gara	3
3.2 Chiarimenti.....	4
3.3 Comunicazioni.....	4
3.4 Oggetto Dell'appalto, Importo E Suddivisione In Lotti	4
3.5 Opzione Di Modifica Contrattuale	5
3.6 Durata	6
3.7 Revisione prezzi	6
3.8 Pagamenti:.....	6
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	7
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	8
6.1 Requisiti di Idoneità professionale	8
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	8
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	8
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	9
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	9
7. AVVALIMENTO.....	10
8. SUBAPPALTO.....	11
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	11
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	12
11. SOPRALLUOGO	13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	13
A – BUSTA DI QUALIFICA	14
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	15
15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura	16
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia,	17
15.2. Documento di Gara Unico Europeo	18
15.3. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	18
15.4. Documentazione in caso di avvalimento	18
15.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	18
16. OFFERTA ECONOMICA	19
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	20
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	20
18.1 Verifica Documentazione Amministrativa Verifica Delle Offerte Economiche	21
18.2 Verifica Delle Offerte Economiche E Formazione Della Graduatoria Finale	21
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	22
20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	23
21. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ'	23
22. ACCESSO AGLI ATTI.....	23
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	23
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
25. RINVIO	25
26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI	25